

N. Cavadini

8541

091 814 17 20

Bellinzona

26 gennaio 2026

Incarti.

Incarto008541

26-01-2026 12:09:08



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**26 GEN. 2026**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

30 GEN. 2026

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza dell'8 gennaio 2026 del Municipio del Comune di Tresa postulante la ratifica della modifica dell'articolo 38 Regolamento comunale delle canalizzazioni;

preso atto che:

- la modifica è stata approvata dal Consiglio comunale in data 20 ottobre 2025;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 13 gennaio 2026 dell'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi della SPAAS (DT), secondo cui:

abbiamo esaminato la documentazione, da voi sottopostaci per preavviso, inerente all'approvazione della modifica al regolamento delle canalizzazioni del Comune di Tresa.

Nel merito formuliamo qui di seguito le nostre considerazioni.

Aspetti tecnici

Nessuna osservazione. Dal profilo tecnico non vi sono modifiche apportate al regolamento approvato.

Aspetti finanziari

Per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, debba avere carattere prevalente.

Al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, proponiamo di stabilire allo 1.0‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua. Per maggiori informazioni vedere la Circolare SPAAS del 2.10.2023 - "Linee guida contributi e tasse";

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'articolo 38 Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Tresa.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Decisione n. 8541 del 26 gennaio 2026

5. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Tresa, Via Lugano 23, 6988 Tresa;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi (dt-spaas@ti.ch).

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

